

Verbale di adunanza

L'anno 2023 ed allì **26 giugno alle ore 17.00** si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consiliare, presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:

<i>GRABBI Simona</i>	<i>Presidente</i>
<i>NOTARISTEFANO Marina</i>	<i>Vice Presidente</i>
<i>STRATA Claudio</i>	<i>Segretario</i>
<i>NARDUCCI Arnaldo</i>	<i>Tesoriere</i>
<i>ALASIA Alessandro</i>	<i>BALDASSARRE Paola</i>
<i>BERTI Paolo</i>	<i>BONAUDO Stefano</i>
<i>BRENCHIO Alessandra</i>	<i>CAVALLO Carlo</i>
<i>CIURCINA Marco</i>	<i>CRIMI Salvatore</i>
<i>KOUMENTAKIS Dafne</i>	<i>MANZELLA Alberto</i>
<i>MICHELA Cristiano</i>	<i>MUSSANO Giampaolo</i>
<i>ROSSI Daniela Maria</i>	<i>SCAPATICCI Alberto</i>
<i>VALLONE Antonio</i>	<i>VALLOSIO Filippo</i>
<i>VITRANI Giuseppe</i>	

Consiglieri

* * *

Tutte le delibere odierne sono immediatamente approvate ed esecutive.

***FUORI SACCO: BOZZA REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING AI
SENSI D.LGS. N. 24 DEL 10 MARZO 2023 – REL. CONS. MICHELA***

Il Consiglio approva il regolamento ed altresì l'informativa, predisposte dal

Cons. Cristiano MICHELA, con le segnalazioni/correzioni pervenute e ringrazia il Cons. MICHELA per il lavoro svolto. Si dà incarico ai Cons. MICHELA e CAVALLO di programmare una seduta di formazione dei dipendenti e di programmare la pubblicazione del regolamento e dell'informativa.

Inoltre, si incaricano i Cons. VITRANI, CIURCINA e MICHELA di sondare quale programma informatico possa essere acquistato per gli adempimenti previsti.

FUORI SACCO: NOMINA OIV DA PARTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio delibera di nominare l'OIV al fine dell'accreditamento della nuova piattaforma messa a disposizione da ANAC sul proprio sito istituzionale nella persona del Cons. Cristiano MICHELA che si astiene sul punto; e delibera di incaricarlo per gli adempimenti conseguenti.

Alle 17,26 sono sopraggiunti i Cons. Scapatucci e Vallone.

FUORI SACCO: PROC. PEN. N. XXX R.G.N.R. A CARICO XXX – ESITO UDIENZA DIBATTIMENTALE XXX – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio prende atto e dispone l'archiviazione da parte di XXX.

FUORI SACCO: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO:

EUROPEAN WINE LAW CONFERENCE: LEGAL PERSPECTIVES FROM EUROPEAN WINE REGIONS: SUSTAINABILITY IN THE WINE

(LAW) SECTOR - FRANCOFORTE – 30 GIUGNO 2023.

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi per la sessione mattutina, due crediti per la sessione pomeridiana, incaricando XXX di verificare il tema presenze e verifiche presenze.

1. ESAME VERBALE DEL 19.06.2023 – REL. PRESIDENTE

Si rappresenta che i Cons. OMISSIS sono da considerare componenti esterni di comprovata esperienza. I coordinatori devono dunque integrare le commissioni.

A pag. 4 nel titolo commissioni “difese” (in luogo di difesa) d’ufficio; a pag. 23 al punto 6, ult. Cpv. “sui temi” (in luogo di per); pag. 28, punto 17, la preposizione “ad” (in luogo di).

Pag. 3, terza riga, prima della parola “già” si inserisce la parola “anche”.

DISCUSSIONE CONSIGLIARE

2. COMMISSIONI CONSILIARI – REL. PRESIDENTE

COMMISSIONE INFORMATICA: VITRANI, CIURCINA

1. ALLAYS FABRIZIO
2. BARALE ALESSANDRO
3. BRAMARD GIOVANNI
4. CALIGARIS LUCIANO
5. D’AGOSTINO TANYA

6. *D'AMICO MARIA GRAZIA*
7. *DAVI MASSIMO*
8. *DI GUGLIELMO ALESSANDRA*
9. *FADDA MIRIAM ANDREA*
10. *FINALE ERIKA*
11. *GARBATI LAURA*
12. *LUGLIO RICCARDO*
13. *MACOLINO GIANLUPO*
14. *MONTI MANUELA*
15. *PASCHETTA AMANDA*
16. *PERLO FILIPPO*
17. *PUGNO STEFANO*
18. *RICUPERATI ANDREA*
19. *RIPA PAOLA*
20. *VIGNALI VALENTINA*

Il Consiglio approva.

***COMMISSIONE DIRITTO SPORTIVO: MANZELLA, CRIMI e si
inserisce il Cons. VALLOSIO***

1. *BORELLO ANTONIO*
2. *CALCAGNILE DAVIDE*
3. *CUDA GABRIELE*
4. *DI LUCA VITO*
5. *FILOSA DOMENICO*
6. *FORNARINO FABIO*
7. *FRANCHI FEDERICA*

8. *GASPARI DESIRE'*
9. *ICARDI BARBARA*
10. *MATTA CAROLA*
11. *MORBIDELLI FEDERICO*
12. *NAPODANO DEBORAH*
13. *NOTO FRANCESCO*
14. *PAVARINI PAOLO*
15. *PELLEGRINO DAVIDE*
16. *PEZZANO GABRIELE*
17. *RENDINA PAOLO*
18. *SARTORI MARCO*
19. *TORRESEL ELISA*
20. *ZAPPONE VERONICA*

Il Consiglio approva.

COMMISSIONE INTELLIGENZA ARTIFICIALE: MICHELA, CIURCINA, BERTOLI, BONA E COMMISSIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI: NOTARISTEFANO, BERTOLI VENGONO RINVIATE IN ATTESA DEI CONSIGLIERI REFERENTI.

Alle ore 17.50 entra la Consigliera Paola BALDASSARRE.

3. LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. XXX – VALIDITA' O MENO PREVENTIVO INVIATO MA NON SOTTOSCRITTO DAL

CLIENTE - REL. CONS. BERTOLI

Il Consiglio rinvia attesa l'assenza della Cons. BERTOLI.

**4. VADEMECUM TELEMATICO GDP – REL. CONSIGLIERI
SCAPATICCI ROSSI E MANZELLA**

Si da atto che è sopraggiunto il Cons. Alberto MANZELLA alle ore 17,55.

Si crea un gruppo di lavoro con i Cons. VITRANI, MANZELLA, BRENCHIO, SCAPATICCI e ALASIA affinché prendano contatti con la dottoressa XXX e il dirigente ff XXX per comprendere quali siano le criticità di funzionamento del procedimento telematico e predisporre le necessarie informazioni per i colleghi.

Si incarica altresì il Cons. VITRANI di predisporre informative per i colleghi sui depositi dei ricorsi in Cassazione e le memorie successive.

**5. RISPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE SU QUESITO AVV.
XXX – REL. SEGRETARIO**

In data XXX la Collega XXX chiedeva al COA l'esenzione dal pagamento della tassa di opinamento ai sensi dell'art. 32 disp. Att. C.p.p. e 116 DPR 115/2022, sostenendo che fosse oggettivamente impossibile recuperare il suo credito (impossibilità documentata tramite la documentazione allegata al fascicolo).

In merito, il Segretario precisa che, in simili casi, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di XXX ha già deliberato di esentare da tassazione le

richieste di opinamento riguardanti l'attività in materia di difese d'ufficio qualora l'istante dichiari espressamente che la richiesta di liquidazione è formulata ai sensi dell'art. 32.

Medesime determinazioni sono state assunte dai COA di XXX.

In particolare, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di XXX ha previsto, nel proprio Regolamento, per il difensore d'ufficio l'obbligo di versare il solo contributo per l'attivazione del procedimento di parere, ma non l'ulteriore percentuale sul liquidato.

Volgendo lo sguardo verso altri Ordini professionali, si assiste, salvo rare eccezioni, ad una dicotomia operativa: chi prevede una percentuale fissa a prescindere dalla natura fiduciaria ovvero d'ufficio della difesa, e chi invece differenzia l'ammontare della tassa richiesta proprio in virtù di tale parametro.

Nella prima categoria, a titolo esemplificativo, rientrano l'Ordine di XXX (3%) e l'Ordine di XXX (3%); nella seconda, ad esempio, l'Ordine di XXX (1% difese D'ufficio, 2% difese di fiducia) e l'Ordine di XXX (1% difese d'ufficio, 2% difese di fiducia).

Eccezione a queste due categorie è, ad esempio, l'Ordine di XXX che nel suo Regolamento prevede la percentuale del 4% per le richieste di parere di congruità per le difese fiduciarie ed invece prevede l'esenzione dalla tassa per le richieste che riguardino liquidazioni relative ad attività professionali espletate nelle qualità di difensore d'ufficio.

La rinuncia alla tassa di opinamento, poi, è stata adottata, eccezionalmente, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di XXX il quale, in occasione dell'insorgere del virus Covid-19, nel corso dell'anno 2020, ha deliberato di

rinunciare alla riscossione della tassa - prevista nella misura del 3% senza distinzioni - per il rilascio dei pareri di congruità delle parcelle.

La misura, adottata nel maggio 2020, è stata fatta valere retroattivamente dal gennaio 2020 e, stando a quanto pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di XXX, è stato possibile per gli interessati chiedere la restituzione delle somme corrisposte. La misura ha cessato di operare dal 1° gennaio 2021, con il ritorno al pagamento del 3% per il rilascio dei pareri.

Il Consiglio, pertanto, al fine di valutare la richiesta formulata dalla Collega, ha formulato una richiesta di parere al Prof. Avv. XXX, il quale riferiva quanto segue: “tenuto conto della ratio che è alla base dell'art. 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, mi pare ragionevole ricomprendere nella esenzione, che è di carattere generale con riferimento a bolli, imposte e spese, anche l'importo della tassa di opinamento.

La funzione dell'art. 32, infatti, è quella di agevolare il professionista che procede al recupero dei crediti vantati come difensore d'ufficio.

Può anche dirsi che, tenuto conto della possibilità che sia lo Stato a far fronte in prima battuta ai crediti del professionista nel caso in cui il patrocinato sia irreperibile o inadempiente, a' sensi del combinato disposto degli artt. 116 e 117 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con evidenti difficoltà di riscossione a carico del patrocinato, l'art. 32 vuole evitare che vi sia sostanzialmente una spesa inutile: lo stato dovrebbe infatti rimborsare al professionista una somma che la P.A. ha percepito a titolo di tassa.

In una situazione di questo tipo, è senz'altro prudente, ancorchè gli importi che il Consiglio riscuote non siano particolarmente elevati, scegliere la via di richiedere il parere alla Corte dei Conti, poichè, come già ho segnalato in altra occasione, l'Ordine non può rinunciare a entrate proprie e trattandosi tra l'altro di un'articolazione di un ente pubblico associativo distinto dallo Stato non potrebbe rinunciare a entrate proprie al fine di non far gravare gli importi sull'Amministrazione statale.

La richiesta di parere alla Corte dei Conti mi pare pertanto la soluzione preferibile.”

Alla luce di quanto evidenziato dal Prof. Avv. XXX, dunque, il Consiglio, in data XXX, ha formulato una richiesta di parere alla Corte di Conti.

La Corte dei Conti, tuttavia, con nota del XXX, riferiva quanto segue: “la funzione consultiva della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, disciplinata dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è esercitata esclusivamente a favore delle Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane ed ha ad oggetto la materia di contabilità pubblica. Analogamente, la funzione consultiva prevista dall’art. 46, comma 2, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, è esercitata a favore dei medesimi soggetti ed ha ad oggetto le condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all’esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse del PNRR e con i fondi complementari al PNRR. Spiace, pertanto, comunicare, che la richiesta di parere in oggetto non potrà essere esaminata, in quanto esula, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo, dalla competenza di questa Sezione regionale di controllo”.

In seguito a tale riscontro, il Prof. Avv. XXX, nuovamente interpellato dal

Consiglio, ha evidenziato che sarebbe stato allora opportuno ricorrere alla consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate, fornita, ai sensi della circolare dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, 4 agosto 2011, n. 42, anche nei riguardi di ordini professionali.

Alla luce di quanto evidenziato dal Prof. Avv. XXX, dunque, il Consiglio, in data XXX, ha formulato un’analoga richiesta di parere all’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, con parere del XXX, riferiva quanto segue: “verificato preliminarmente che il caso che ci occupa è inquadrabile nella consulenza giuridica esterna, si richiama la sopra citata cir. N. 42/2011, nella parte in cui precisa che <<attraverso l’attività svolta in sede di trattazione delle istanze di consulenza giuridica, l’Amministrazione fornisce indicazioni di carattere generale sull’interpretazione di una norma tributaria in relazione ad una determinata fattispecie non riferibile ad uno specifico soggetto>>.

Ora, nella fattispecie in esame il quesito posto non verte sull’interpretazione di una norma tributaria, esulando, pertanto, dalle competenze precipue della scrivente.

A prescindere dall’assonanza lessicale della locuzione, la cd. “tassa di opinamento” trova la propria disciplina in fonti tutt’affatto differenti da quelle di natura tributaria. Inoltre, anche la circostanza stessa della discrezionalità applicativa da parte dei CC.OO.AA. della “tassa” – rectius, contributo in misura percentuale o fissa – in discussione ne esclude la riconduzione nell’alveo fiscale. Il quesito posto tratta dunque di un fatto – l’applicazione o meno del contributo descritto – che appare squisitamente

*interno alla categoria, agli organi e agli affiliati rappresentati dall'istante.
Pertanto, l'istanza di parte è da ritenersi inammissibile”.*

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e considerato che le somme riscosse dal Coa per la tassa di opinamento delle parcelle riguardanti l'attività in materia di difese d'ufficio sono state rispettivamente di euro XXX per l'anno 2018, euro XXX per l'anno 2019, euro XXX per l'anno 2020 e euro XXX per l'anno 2021,

delibera

di esonerare i Colleghi dal pagamento della suddetta tassa e delibera di prevedere il versamento del solo contributo della lavorazione della pratica di 10 euro per pratica informandone XXX.

Si delibera di modificare il regolamento parcelle e si da mandato al Cons. CAVALLO di provvedere in tal senso.

**6. ESITO SEGNALAZIONE AVVOCATA XXX – UDIENZA
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TORINO
– REL. SEGRETARIO**

Il Segretario relaziona al Consiglio quanto segue.

“E’ stata acquisita una nota depositata dall’avvocato XXX in relazione al nostro esposto su quanto capitato alla collega XXX.

La nota è stata consegnata a mani dalla Presidente XXX dopo l'autorizzazione dello stesso avv. XXX.

Di persona ha ribadito che non intendeva presentare le scuse alla collega.

Siamo rimasti tutti e tre molto ma molto colpiti dai toni e dai modi con cui

ha esternato le sue posizioni.

La dr.ssa XXX gli ha più volte detto che la giustificazione inserita nella nota scritta, secondo cui non poteva invertire l'ordine del ruolo perché aveva due udienze da remoto e che avrebbe dunque rischiato di ritardare tutto il programma della giornata, era del tutto incomprensibile ed inconferente e non giustificava quanto accaduto e cioè con il rifiuto di invertire l'ordine del ruolo, che era il tema al centro dell'incontro.

La Dr.ssa XXX ha davvero preso le difese della collega, sottolineando che ci vuole sensibilità ed elasticità perché capita di frequente che tra colleghi si decida di dare la precedenza a chi avanza una problematica seria (tipo impegni concomitanti ovvero necessità di allontanarsi anche solo per prendere un treno).

L'avv. XXX ha insistito che lui ha dovuto fare così perché non poteva rischiare di andare fuori dai tempi imposti dal "palazzo" visto che alle 18,30 sale una persona a dire "prendete le vostre cose e uscite", circostanza che ha lasciato molto perplessa anche la Presidente, dicendosi non a conoscenza del fatto. E infatti l'udienza della collega veniva poi chiamata alle 18,30' e non era l'ultima della giornata.

Quando abbiamo fatto osservare che non sarebbe cambiato assolutamente nulla, lui ha insistito sulla bontà della sua decisione ed ha detto che era pronto a dimettersi se il suo operato non era ritenuto corretto.

Ho ovviamente cercato di spiegare al collega che accade quasi ogni giorno quello che era successo a loro e che non si è mai visto un comportamento così; ed anzi ho davvero pregato il collega di fare in modo che ciò non accada.

Dopo una lunga ed estenuante discussione e la richiesta della Presidente di fare un verbale dell'incontro, la collega XXX ha detto testualmente che le sarebbe bastata una riga di scuse senza nemmeno la convocazione.

Ho suggerito alla Dr.ssa XXX se fare una sorta di circolare/ordine di servizio specifico per dare indicazioni precise sul fatto che di fronte a situazioni particolari i colleghi non devono opporre un netto rifiuto all'inversione del ruolo, tanto più se vi è un previo accordo tra difensori presenti.

La dr.ssa XXX mi ha detto che non serve perché è sempre stato così e così deve essere.

Nella nota scritta, il collega si dichiara dispiaciuto che tale suo "agire abbia potuto essere frainteso, creando disagio all'interessata".

Il suo agire, in realtà, non è stato assolutamente frainteso ma davvero sgradevole ed inopportuno, contrario a qualunque principio di ragionevolezza e peraltro del tutto ingiustificato e ingiustificabile."

Il Cons. BERTI propone di inviare una segnalazione al CDD perché valuti se il comportamento segnalato dalla collega Avv. XXX rivesta o meno rilievo disciplinare.

La consigliera Rossi verifica l'esistenza di un precedente a Sezioni Unite che conferma la procedibilità per la rilevanza disciplinare della condotta tenuta dall'avvocato nella veste del giudice onorario nei confronti di un collega.

Il Cons. CAVALLO si dichiara contrario all'invio in quanto il COA ha già seguito la strada della segnalazione del fatto al Presidente del Tribunale, da cui è poi scaturita la convocazione davanti alla Presidente Drssa XXX.

L'obiezione è che la condotta censurabile si inserisce in un segmento temporale diverso da quello descritto dalla collega XXX nella segnalazione – ovvero quello tenuto sulla porta e il giorno dell'udienza -, proprio nella sede deputata al chiarimento dei fatti, dove ha nuovamente tenuto un comportamento arrogante e non ispirato al rispetto della collega ivi presente, dicendo di essere stato frainteso e ostinandosi nel non volersi scusare perché ritiene che questo sia il modo corretto di gestire le udienze, differentemente voleva dimettersi.

Anche il Cons. MUSSANO propone l'invio del fascicolo al CDD.

Il Consiglio delibera di approfondire la questione e cioè se un avvocato che esercita le funzioni di giudice sia passibile di una sanzione disciplinare per violazione del codice deontologico e incarica la Cons Daniela ROSSI di studiare la questione e di riferire in Consiglio.

7. CNF: SESSIONE ULTERIORE XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – CONVOCAZIONE COMITATO ORGANIZZATORE – 28 GIUGNO 2023 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio incarica la Vice Presidente ed il Tesoriere di seguire la sessione da remoto.

8. INCONTRO CON GARANTE INFANZIA CR PIEMONTE: LINEE GUIDA TRATTAZIONE SEGNALAZIONI AL GARANTE – REL. VICE PRESIDENTE

La Vice Presidente riferisce di aver partecipato il 21 giugno all'incontro organizzato dal Garante regionale per l'infanzia al fine di concertare, tra i vari operatori coinvolti, le migliori modalità di interazione in occasione delle prese in carico di minori disposte dal Tribunale per i Minorenni.

Si è trattato di una prima occasione di confronto cui hanno partecipato i rappresentanti degli Ordini degli Assistenti Sociali, della Regione e di vari Enti gestori.

Si è concordato che altri incontri seguiranno, volti ad armonizzare gli interventi dei vari soggetti.

In particolare, per ciò che ci riguarda, sarà necessario individuare opportune modalità di interazione con i Curatori speciali, ai quali giungono le richieste di informazioni da parte del Garante.

Nei prossimi incontri (il primo è stato essenzialmente conoscitivo e di scambio di prime informazioni) il tavolo delinea le migliori modalità di azione di ciascun soggetto e concerterà se predisporre in proposito delle linee guida.

La prossima riunione è fissata per il 10 luglio alle 14,30.

Il Consiglio ringrazia la Vice Presidente per la partecipazione.

9. FISSAZIONE DATA CERIMONIA CONSEGNA MEDAGLIE 2023 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio delibera di fissare come data per la Cerimonia del conferimento delle medaglie il giorno 10 novembre 2023 ore 10 presso la Fondazione.

Le relazioni che devono essere predisposte dai Consiglieri devono essere consegnate alla segreteria del Consiglio ed inviate alle cariche entro il 15 settembre 2023.

Ciascun Consigliere prende la cartella nominativa e si impegna a predisporre la relazione lasciando la cartella in Consiglio. I consiglieri assenti e assegnatari si faranno carico di identiche incombenze.

Il Consiglio delibera di conferire altresì ai famigliari dell'avv. XXX la medaglia dei 50 anni di iscrizione all'albo in occasione del convegno organizzato per il prossimo XXX.

10. AGGIORNAMENTI SU EVENTUALE EVENTO A FAVORE DEI COLLEGHI DELL'EMILIA ROMAGNA – REL. CONS. SCAPATICCI E MANZELLA

Il Consiglio ha preso atto delle offerte pervenute al Cons. Mussano e lo ringrazia per l'interessamento ma i costi sono troppo alti.

Il Cons. Vallosio propone di chiedere al XXX un preventivo per organizzare l'evento nei loro locali.

Il Consiglio ringrazia.

Il Cons. CRIMI lascia la seduta consiliare alle ore 19,10.

11. AGGIORNAMENTI SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA TRASPARENZA E ALLE COMUNICAZIONI RICHIESTE ALL'ORDINE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI – REL. CONS.

CAVALLO E MICHELA

Vedi fuori sacco all'inizio.

12. TAVOLO GIUSTIZIA – REL. TESORIERE

La Presidente ed il Tesoriere riferiscono di aver ricevuto cortesi sollecitazioni a riconvocare il Tavolo Giustizia, sospeso dall'emergenza covid.

Al Tavolo Giustizia partecipano i Capi degli Uffici Giudiziari (Corte d'Appello, Procura Generale, Procura, Tribunale, Tribunale di Sorveglianza), il Presidente dell'ODCEC, il Presidente dell'Ordine dei Notai, la Presidente e le cariche del COA. Le riunioni si tengono nei locali del Coa con cadenza legata alla presenza di una serie di questioni da trattare.

Il consigliere Berti invita a riflettere se questa sia la modalità ormai attuale per affrontare insieme i problemi illo tempore affrontati su un tavolo comune, visto il dialogo fitto e fattivo che ormai il Consiglio ha con i capi degli uffici, pur comprendendo che non si può dare la sensazione di escludere gli altri ordini professionali dal palazzo.

La Presidente osserva che si trattava di un tavolo dove a volte i nodi trasversali all'esercizio delle rispettive professioni si scioglievano rapidamente con il dialogo. Pensa sia opportuno convocarlo non con cadenza predeterminata ma al bisogno previa predisposizione di idoneo ordine del giorno ascoltando le voci degli ordini e dei capi degli uffici.

Il Consiglio delibera di riattivarlo con cadenza non predeterminata ed

incarica il Consigliere NARDUCCI di programmarne le attività con XXX, invitando i protagonisti ad indicare i temi sui quali ritengono opportuno confrontarsi in modo da consentire la programmazione dell'attività del Tavolo stesso.

13. RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL. CONSIGLIERE MUSSANO, BRENCHIO, CAVALLO E VALLOSIO

Il Consiglio rinvia per approfondire: si crea un gruppo di lavoro con avv. VALLOSIO, BRENCHIO, BERTI, MUSSANO e CAVALLO.

14. RICHIESTA PARERE DEONTOLOGICO AVV. XXX – REL. CONSIGLIERE VALLOSIO

Il Consigliere VALLOSIO ritiene di dover approfondire la questione e chiede di rinviare la questione impegnandosi a rispondere entro venerdì.

15. PIATTAFORMA PER MEDIAZIONE TELEMATICA: BOZZA CONTRATTO XXX – REL. CONS. VITRANI

I Consiglieri VITRANI e CIURCINA precisano che, ai fini di quanto previsto dall'art. 68 CAD, è stato verificato:

- 1. che non esistono soluzioni compatibili con quanto previsto alle lettere da a) a f) del citato articolo;*
- 2. che la piattaforma è l'unico prodotto attualmente sul mercato che*

integri videoconferenza, firma digitale e conservazione in unica soluzione;

3. *che in ogni caso le alternative disponibili presentano costi di utilizzo superiori a quella sviluppata da XXX (richiedendo ad esempio il pagamento delle firme apposte anche dai possessori di token di proprietà).*

Il Consiglio, essendo la piattaforma pronta, delibera di avviare la procedura di contrattualizzazione in modo da dare al più presto lo strumento ai mediatori, che allo stato possono utilizzare solo la licenza XXX del Consiglio.

I costi sono quelli già anticipati da una precedente comunicazione, ovvero € XXX annui tutto compreso; la formazione facoltativa a pagamento a noi ovviamente non serve, potendo erogarla il consigliere Vitrani.

Il consiglio approva.

16. BOZZA PARERE AVV. XXX IN MERITO EVENTUALE INCOMPATIBILITA' – REL. CONS. BERTI E MANZELLA

I Consiglieri Berti e Manzella, analizzata la richiesta di parere dell'Avv. XXX relativa alla compatibilità/incompatibilità della professione forense con l'attività di allenatore dilettantesco di una squadra di calcio per la durata di 18 ore settimanali in orari per lo più serali, fermo restando che il Consiglio non dispone di copia dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa che dovrebbero regolamentare formalmente la prestazione dell'allenatore sportivo, sottopongono all'attenzione del Consiglio il parere del CNF del 19 aprile 2020 nel quale vengono richiamati i due presupposti per l'affermazione, ex art. 18 LPF, dell'incompatibilità fra l'esercizio della

professione forense ed il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e cioè: a) la continuità ed assiduità lavorativa; b) il carattere professionale dell'attività. In merito a quest'ultimo aspetto, in particolare, il CNF ha avuto modo di precisare che la professionalità presuppone l'esistenza di un'attività regolamentata, con conseguente necessità di iscrizione in un albo o in un registro specifico.

Il Consiglio pertanto ritiene che l'attività che viene prospettata rispetta i requisiti di cui al parere del CNF, essa pare non incorrere nel rischio di incompatibilità con l'esercizio della professione forense.

17. ESITO EVENTO INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN BAR ASSOCIATION - VARSAVIA 15-16 GIUGNO 2023 – REL. CONS. CIURCINA

Il Consigliere Ciurcina relaziona il Consiglio in riferimento all'evento dell'International Conference Modern Bar Association svoltosi a Varsavia il 15-16 giugno 2023 e riferisce che l'evento è stato interessante, il contatto con i colleghi piacevole e l'accoglienza del Consiglio locale straordinaria.

In generale, due anime percorrevano l'evento:

- si presentavano soluzioni tecnologiche o si illustravano ipotesi d'uso delle nuove tecnologie per gli avvocati (sulle tecnologie d'intelligenza artificiale, ma non solo),

- s'illustravano esperienze di ordini professionali in relazione all'uso delle tecnologie digitali (come fatto dallo stesso Consigliere Ciurcina nella propria presentazione, in riferimento alla quale riferisce esserci stata

attenzione ed interesse per il profilo proposto).

Il Consiglio lo ringrazia.

**18. RICHIESTA INTEGRAZIONE ALBO ORDINARIO ABOGADO
XXX – DISPENSA PROVE ATTITUDINALI – REL. PRESIDENTE**

Il Consiglio esamina l'istanza presenta dall'Abogado XXX, nato a XXX il
XXX, con studio in XXX - dove collabora con l'avv. XXX;

Il Consiglio,

ritenuto

- 1) *che ai sensi dell'art. 6/2 D.Lgv. n. 115/1992 il riconoscimento del titolo professionale per l'ammissione di un cittadino di Stato membro dell'Unione Europea all'esercizio dell'avvocatura nel territorio dello Stato è subordinato al superamento di una prova attitudinale (disciplinata dal successivo art. 8);*
- 2) *che l'art. 12 (commi 1 e 2) D. Lgv. 02.02.2001 n. 96 recita: "l'avvocato stabilito che per almeno tre anni... abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine è dispensato dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 D.Lgv. 27.01.1992 n. 115";*
"per esercizio effettivo e regolare della professione... si intende l'esercizio reale dell'attività professionale... senza interruzioni...";
- 3) *che – ai sensi dell'art. 13 D.Lgv. n. 96/2001 – la dispensa deve essere richiesta al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'avvocato stabilito è iscritto, e deve essere corredata (v. co. 2) "dalla*

documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonché dalle informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario...”;

- 4) *che pertanto appaiono sussistere le condizioni previste dall'art. 12 D.Lgv. n. 96/2001 per fare luogo alla dispensa dell'istante dalla prova attitudinale prevista dagli artt. 6-8 D.Lgv. n. 115/1992;*

p.q.m.

in accoglimento dell'istanza, dichiara l'abogado XXX dispensato dalla prova attitudinale prevista dagli artt. 6-8 D.Lgv. n. 115/1996, e ne ordina l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Torino quale avvocato integrato a tutti gli effetti di legge.

Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale all'interessata ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con avvertenza che il richiedente dovrà prestare l'impegno solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta in data che verrà comunicata.

19. FORUM DELLA PREVENZIONE INAIL: “DAI BOOMER ALLA GEN Z: FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA DI COMPORTAMENTI SICURI NEL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA” – TORINO – 27 GIUGNO 2023 – REL. CONS. BERTI

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito e di non partecipare non essendo stati coinvolti nella programmazione dell'evento.

**20. COMUNICAZIONE CDD TORINO: ARCHIVIAZIONE
SEGNALAZIONE COA TORINO RELATIVA AVV. XXX E
TRASMISSIONE ATTI CDD XXX – PRESA D’ATTO - REL.
PRESIDENTE**

Il Consiglio prende atto.

**21. DVV-FVD - REL. CONSIGLIERI BERTOLI, BRENCHIO,
KOUMENTAKIS, BERTI, BONAUDO – ASTENSIONE CONSIGLIERE
SCAPATICCI GTT CONVENUTA**

OMISSIS

UFFICIO DI PRESIDENZA

**22. ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO COA E FONDAZIONE
CATALANO ARIETTI AI PRATICANTI ISCRITTI ALLA SCUOLA
FORENSE OBBLIGATORIA – PRESA D’ATTO – TRASMISSIONE
VERBALE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE ALLA FONDAZIONE
OMONIMA PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - REL.
PRESIDENTE**

*Il Consiglio propone di segnalare l’opportunità che nella scelta dei
meritevoli si dia rilievo anche alle condizioni reddituali dei candidati.*

**23. TRIBUNALE DEI MINORENNI DI TORINO: ANTICIPO
AVVIO FASE PILOTA PCT AL 26 GIUGNO 2023 – PRESA D’ATTO –
GIA’ PUBBLICATO – REL. PRESIDENTE**

Il Consiglio approva.

**24. CORTE APPELLO TORINO: TABELLA FERIALE 2023 –
PRESA D’ATTO – REL. PRESIDENTE**

Il Consiglio prende atto.

**25. GIUDICI DI PACE DI IVREA: AVVIO DEPOSITI PCT –
PRESA D’ATTO – REL. PRESIDENTE**

Il Consiglio prende atto.

**26. SENTENZA CORTE CASSAZIONE XXX COLLEGA ISCRITTO
VS CASSA FORENSE – DEFINIZIONE ANZIANITA’
CONTRIBUTIVA - TRASMISSIONE AL DELEGATO ALLA CASSA
AVVOCATO XXX E PUBBLICAZIONE SUL SITO SEZIONE CASSA
FORENSE – REL. PRESIDENTE**

Il Consiglio approva.

27. PROPOSTA CONVENZIONE XXX – REL. CONS. BERTI

Il Consiglio approva e ringrazia.

Si proceda all'inserimento nell'apposita sezione del sito a cura di XXX.

28. PROPOSTA XXX GESTIONE SERVIZIO CAFFETTERIA AL PALAZZO DI GIUSTIZIA – PRESA D'ATTO – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio prende atto.

29. FORMAZIONE:

ACCREDITAMENTI:

INSIGHT: CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE DELLE PERSONE LQBTQIA+. PERCORSI DI FORMAZIONE INFO DAY - 10.07.2023-8.30/13.00 – DECISI 3 CREDITI FORMATIVI.

Il Consiglio, con l'astensione del Cons. SCAPATICCI, approva.

FONDAZIONE CROCE: CANCELLAZIONE, SPAZIO PUBBLICO, MEMORIA - 2.11.2023 – 3.11.2023 – DECISI 2 CREDITI FORMATIVI A GIORNATA.

Il Consiglio approva.

RATIFICHE:

FONDAZIONE CROCE: LA PERFORMANCE DELL'IMPRESA 4.07.2023 H 14.30 – 2 CREDITI FORMATIVI.

Il Consiglio ratifica il provvedimento del Consigliere Alasia con 2 crediti

formativi.

COMMISSIONE DIFESA D'UFFICIO:

**RICHIESTA DI PERMANENZA ELENCO UNICO DIFESA
D'UFFICIO:**

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nell'elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio presentata dall'Avv.:

XXX

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni disciplinari nei confronti dello stesso

esprime parere favorevole

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO

Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal Consiglio distrettuale di disciplina e incarica l'Ufficio segnalazioni del COA di provvedere ad annotare il provvedimento sulla scheda anagrafica di ciascun avvocato interessato:

OMISSIS

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in materia civile

delibera

in conformità a quanto risulta dall'elenco allegato, con l'astensione del singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio

in una singola pratica.

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI

Il Consiglio, vista la domanda delle Dott.sse:

OMISSIS

diretta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense.

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dalle richiedenti di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge

ordina l'iscrizione

delle medesime nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con anzianità da oggi 26 giugno 2023.

Manda alla Segreteria di notificare con pec copia del presente verbale alle interessate ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con avvertenza che le richiedenti dovranno prestare l'impegno solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta in data che verrà comunicata.

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, vista la domanda delle dott.sse:

OMISSIS

diretta ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense -

ordina l'iscrizione

delle medesime nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense con anzianità da oggi.

PATROCINIO SOSTITUTIVO

Il Consiglio, vista l'istanza della dott.ssa:

XXX

diretta ad ottenere l'abilitazione al patrocinio come previsto dall' art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247 -

delibera

di abilitare la medesima al patrocinio così come previsto dall'art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247.

Precisa che il praticante avvocato può esercitare, ai sensi dell'art. 41 Comma 12 L. 247/2012, attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale ed al Giudice di Pace, ed in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore.

L'abilitazione decorre da oggi 26/06/2023, data di iscrizione nell'apposito registro.

L'abilitazione può durare al massimo cinque anni, da considerare in ogni caso comunque all'interno della durata di iscrizione al Registro dei

praticanti, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel Registro.

Dà mandato alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessata con avvertenza che la stessa dovrà prestare entro 60 giorni l'impegno solenne avanti il Consiglio, convocando altresì il dominus.

NULLA-OSTA

Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv.to XXX, diretta ad ottenere il rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo ordinario degli Avvocati di Torino a quello di XXX.

Vista la regolarità di iscrizione del medesimo e preso atto che non sussistono nei confronti dell'Avv. XXX procedimenti di sorta

concede il nulla-osta

all'Avv. XXX per il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo ordinario degli Avvocati di Torino a quello di XXX, con avvertenza che si provvederà alla cancellazione del medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di XXX.

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA

Il Consiglio, vista la domanda dei dott.:

OMISSIS

e la relativa documentazione;

diretta ad ottenere il rilascio del certificato che attesti il compimento della pratica, in base al D.L. 1/2012 Art. 9 comma 6, convertito con modificazioni

in Legge 27/2012

delibera

di rilasciare ai medesimi il certificato che attesti il compimento della pratica.

***CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA - TIROCINIO PRESSO UFFICI
GIUDIZIARI- EX ART. 37 D.L. 98/2011***

Il Consiglio, vista la domanda della dott.ssa:

XXX

diretta ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica ad uso esame, ai sensi dell'art. 45 L.P. 31.12.2012 n. 247

delibera

di rilasciare alla medesima il certificato, precisando che ha completato con esito positivo lo stage di cui all'art. 37 D.L. 98/2011 ed ha altresì svolto sei mesi di pratica forense così come previsto dall'art. 41 comma 7 L. 31/12/2012 n. 247.

DECLASSAMENTO ALLA PRATICA SEMPLICE

Il Consiglio, vista la domanda di declassamento della Dott.ssa:

XXX

delibera

la cancellazione della medesima dal Registro dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio avanti il Tribunale, ferma restando l'iscrizione alla pratica semplice.

CANCELLAZIONI

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei Dott.:

OMISSIS

Viste le domande di cancellazione delle Avv.te:

OMISSIS

Visto il decesso dell'Avv.

XXX

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri e dall'Albo tenuti da questo Ordine Forense.

La seduta viene tolta alle ore 20,10.

Il Consigliere Segretario

Avv. Claudio Strata

La Presidente dell'Ordine

Avv. Simona GRABBI